FINCANTIERI S.p.A.

Sede Legale Via Genova, 1 - 34121 TRIESTE Cap. Soc. interamente versato 862.980.725,70 Euro C.F. 00397130584 P.IVA 00629440322

NORME PER LE IMPRESE CHE OPERANO ALL'INTERNO DELLE UNITA' SOCIALI FINCANTIERI (mod. NOUS ed. luglio 2021)

Impresa

SOMMARIO:

1. PREMESSA E DEFINIZIONI - 2. RESPONSABILE DEI LAVORI - 3. COMUNICAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELL'IMPRESA - 4. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PRECEDENTI L'INIZIO DEI LAVORI - 5. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI - 6. SICUREZZA DI SOSTANZE / MISCELE / PRODOTTI / MATERIALI- 7. SICUREZZA DELLE LAVORAZIONI IN QUOTA - 8. OBBLIGHI PARTICOLARI PER GLI INSTALLATORI ED I MONTATORI - 9. VIOLAZIONI - 10. BENI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA - 11. BENI E SERVIZI DI FINCANTIERI - 12. PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - 13. AREE INTERNE AL SITO PRODUTTIVO - 14. PULIZIA ED ASPORTO DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE - 15. REVISIONI E AGGIORNAMENTI

1. PREMESSA E DEFINIZIONI.

- 1.1. Le disposizioni di seguito riportate regolano i rapporti tra FINCANTIERI S.p.A. (di seguito, per brevità, "FINCANTIERI") e ciascuna impresa (di seguito, per brevità, "Impresa") che a qualsiasi titolo operi con proprio personale all'interno delle unità produttive FINCANTIERI o di luoghi di cui FINCANTIERI abbia la disponibilità (di seguito, per brevità, "Siti Produttivi" o al singolare "Sito Produttivo") per lo svolgimento di qualunque prestazione prevista dagli ordini emessi da FINCANTIERI ivi compreso il compimento di opere e/o di servizi, tra cui installazione, assemblaggio, manutenzione, interventi in garanzia o comunque posa in opera di beni forniti (di seguito, per brevità, "Lavori").
- 1.2. Ai fini della disciplina di cui alle presenti norme, i termini sottoindicati, a prescindere dall'impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
- "Condizioni Generali di Acquisto" o "CGAC": indicano le condizioni generali di acquisto di FINCANTIERI, pubblicate e liberamente consultabili sul sito ww.fincantieri.com;
- "Condizioni Generali di Appalto" o "CGAP": indicano le condizioni generali di appalto di FINCANTIERI, pubblicate e liberamente consultabili sul sito ww.fincantieri.com;
- "Condizioni Generali di Appalto per Forniture, Lavori e Servizi a Terra" o "CGAT": indicano le condizioni generali di appalto per le forniture, i lavori ed i servizi a terra di FINCANTIERI, pubblicate e liberamente consultabili sul sito ww.fincantieri.com;
- "D.V.R.": il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- "D.U.V.R.I.": il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- "Ente e/o Registro di Classifica": uno fra gli istituti di classificazione cui è attribuita la sorveglianza delle costruzioni ed il collaudo dei materiali nonché il rilascio dei certificati di navigabilità;
- "**Pi.M.U.S.**": il "Piano di montaggio, uso e smontaggio" (Pi.M.U.S.) del ponteggio / opere provvisionali ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2. RESPONSABILE DEI LAVORI.

- 2.1. Dovrà essere sempre presente nel Sito Produttivo un delegato dell'Impresa idoneo alla direzione ed alla conduzione dei Lavori, munito dei poteri necessari per rappresentare l'Impresa nei confronti di FINCANTIERI; i suoi dati anagrafici e quelli di eventuali suoi sostituti dovranno essere preventivamente comunicati alla direzione del Sito Produttivo.
- 2.2. Il nominativo del responsabile lavori (e dei suoi eventuali sostituti), il suo rapporto (e quello dei suoi eventuali sostituti) con l'Impresa ed i suoi poteri (ed i poteri dei suoi eventuali sostituti) per l'esecuzione

dell'appalto dovranno essere indicati nel modulo di "Nomina Responsabile Lavori" e nel modulo di consegna dell'area di lavoro.

2.3. In ipotesi di contratto stipulato con ATI, consorzi o con imprese riunite in un contratto di rete, nel modulo di "Nomina Responsabile Lavori" e nel modulo di consegna area di lavoro, i rapporti ed i poteri del responsabile dei lavori (e dei suoi eventuali sostituti) dovranno essere indicati, non solo in relazione al consorzio, alla impresa mandataria e alla capogruppo, ma anche in relazione alle singole imprese associate/consorziate.

3. COMUNICAZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELL'IMPRESA.

3.1. Prima di iniziare i Lavori, e successivamente in caso di variazioni, l'Impresa deve chiedere alla direzione del Sito Produttivo l'autorizzazione all'ingresso relativamente al personale impiegato per l'esecuzione dei Lavori all'interno del Sito Produttivo allegando una serie di informazioni, documentazione e dichiarazioni dettagliatamente descritte nella "Procedura per la regolamentazione all'accesso ed alla presenza in Stabilimento del personale delle ditte appaltatrici" che gli viene consegnata con l'invio dell'ordine e viene dalla medesima sottoscritta per ricevuta ed accettazione.

Eventuali variazioni del proprio personale (assunzioni, licenziamenti, sospensioni, ecc.) dovranno essere tempestivamente comunicate dall'Impresa alla direzione del Sito Produttivo.

Per una corretta gestione dell'ingresso nei Siti Produttivi è necessaria l'associazione puntuale dei nominativi del personale all'ordine per il quale si richiede l'autorizzazione all'accesso. E', inoltre, necessaria la comunicazione tempestiva e per iscritto al Sito Produttivo della cessazione del rapporto di lavoro, anche temporanea, del rinnovo dei permessi di soggiorno, dell'utilizzo anche temporaneo di uno o più lavoratori su un ordine diverso da quello originariamente dichiarato ovvero ogni altra modifica che possa alterare i dati relativi al personale impiegato nei Lavori.

In ipotesi di contratto stipulato con consorzi, con imprese riunite in un contratto di rete e con ATI, l'Impresa dovrà fornire le suddette informazioni anche in relazione al personale delle singole imprese associate ed alla eventuale effettiva suddivisione dei lavori tra detto personale.

L'Impresa è inoltre tenuta a consegnare a FINCANTIERI, con cadenza mensile, la completa documentazione – anche per le eventuali subappaltatrici - comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti (e degli eventuali lavoratori autonomi) e degli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come da previsioni delle Condizioni Generali di Appalto (in particolare, ai sensi dell'art. 7.6 CGAP), delle Condizioni Generali di Appalto per Forniture, Lavori e Servizi a Terra (in particolare ai sensi l'art. 9.6 CGAT) e della Procedura per la regolamentazione all'accesso ed alla presenza in Stabilimento del personale delle ditte appaltatrici.

Qualora FINCANTIERI, all'esito delle verifiche, dovesse rilevare irregolarità e/o omissioni nella documentazione consegnata dall'Impresa, assegnerà a quest'ultima un termine per le integrazioni e/o i chiarimenti necessari.

In mancanza di regolarizzazione nel termine assegnato, all'Impresa sarà applicata una penale per il ritardo nell'adempimento da un minimo di € 250 ad un massimo di € 3.000, che sarà commisurata all'entità delle irregolarità e/o omissioni avendo riguardo al numero dei dipendenti dell'Impresa e delle irregolarità e/o omissioni riscontrate. Sarà altresì assegnato all'Impresa un ulteriore ed ultimo termine per regolarizzare la propria posizione.

Nel caso in cui non dovesse intervenire la regolarizzazione neppure nel secondo termine assegnato, all'Impresa sarà applicata una penale per l'inadempimento da un minimo di € 250 ad un massimo di € 11.000, che sarà commisurata all'entità delle irregolarità e/o omissioni avendo riguardo al numero dei dipendenti dell'Impresa e delle irregolarità e/o omissioni riscontrate, ferme le previsioni di cui alle Condizioni Generali d'Appalto, (in particolare di cui all'art. 7, commi 7.7. e ss. CGAP) ed alle Condizioni Generali di Appalto per Forniture, Lavori e Servizi a Terra, (in particolare di cui all'art. 9, commi 9.7 e ss. e art. 27 CGAT).

- 3.2. È facoltà della direzione del Sito Produttivo disporre in qualsiasi momento l'immediato allontanamento di personale non gradito, senza necessità di darne motivazione; l'Impresa ha l'obbligo di sostituire immediatamente il personale allontanato, senza avanzare alcun tipo di pretesa o rivendicazione.
- 3.3. L'Impresa è tenuta a far osservare al proprio personale tutti i regolamenti e le norme disciplinari applicabili emanate da FINCANTIERI, con particolare riguardo all'orario di lavoro concordato con la direzione del Sito Produttivo. L'Impresa dovrà munirsi all'interno del Sito Produttivo di un sistema autonomo di rilevazione oraria delle presenze dei propri dipendenti a mezzo di cartellino o badge.

Gli indumenti di lavoro del personale dell'Impresa devono essere muniti di segni distintivi che rechino ben visibile l'emblema e/o la denominazione dell'Impresa, nonché il personale deve essere munito di una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. In ipotesi di contratto stipulato con consorzi, con imprese riunite in un contratto di rete e con

ATI, i segni distintivi del personale dovranno rendere possibile individuare se detto personale appartiene al consorzio, alla impresa mandataria o capogruppo o se appartiene ad una delle imprese associate o consorziate. Per eventuali Lavori da svolgersi in "Aree Classificate" relative a opere aventi rilevanza militare, il personale addetto dell'Impresa dovrà essere previamente munito, sotto la responsabilità esclusiva dell'Impresa, delle abilitazioni necessarie rilasciate dalle Autorità competenti.

4. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PRECEDENTI L'INIZIO DEI LAVORI.

4.1. L'Impresa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. si impegna a cooperare con gli incaricati del Sito Produttivo competenti per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro (sicurezza e ambiente) incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto. Si impegna altresì a coordinare con gli stessi incaricati gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi (sicurezza e ambiente) cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze.

Pertanto, prima dell'inizio dei Lavori, l'Impresa:

- a) comunica alla direzione del Sito Produttivo i dati anagrafici di una persona di propria fiducia, designata in ragione della particolare professionalità e competenza, che, per tutta la durata dei Lavori, sarà incaricata di attuare e, per quanto di sua spettanza, a promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di sicurezza al fine di eliminare o ridurre i rischi da interferenze nelle lavorazioni.
- b) si impegna a osservare e far osservare le procedure elaborate da FINCANTIERI per rendere edotte le imprese dei rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare; in particolare a sottoporre il proprio personale alla specifica attività di informazione mediante video multimediale.
- c) si impegna a portare a conoscenza dei propri lavoratori il D.U.V.R.I.
- d) effettua, con personale FINCANTIERI, un sopralluogo congiunto sulle aree in cui dovranno essere svolti i Lavori verificando la congruità delle misure del D.U.V.R.I. con quelle previste nel D.V.R. redatto per lo svolgimento dei Lavori, con particolare riguardo ai rischi di cui ai Titoli VIII e IX del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; D.V.R. che l'Impresa consegna al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di FINCANTIERI.
- e) prende in consegna l'area dichiarando di essere a conoscenza di tutti i rischi presenti nell'area dei Lavori, nelle adiacenze, nelle zone di transito anche in dipendenza delle attività lavorative del Sito Produttivo e di terzi e delle misure previste al fine di eliminare o ridurre i rischi da interferenze sottoscrivendo apposito "Verbale di presa in consegna del lavoro e/o dell'area e di coordinamento", in cui è formalizzato anche l'incarico di cui al punto a), nonché è indicato il nominativo del Responsabile dei lavori, i suoi rapporti con l'impresa appaltatrice ed si suoi poteri.
- 4.2. Fermo restando quanto già previsto al seguente articolo 6 in relazione ai rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nocivi di cui al Titolo IX del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, qualora per qualsiasi ragione i prodotti impiegati dovessero essere sostituiti o subire variazioni tali da modificare la loro classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l'ambiente, l'Impresa è tenuta a trasmettere a FINCANTIERI preventivamente e tempestivamente, e comunque almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di consegna dei beni e/o inizio Lavori, l'elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.

L'Impresa nel caso di autorizzazione al subappalto si impegna a rendere operanti anche nei confronti delle imprese subappaltatrici tutte le norme prescritte dalla legge e dall'ordine, dai relativi allegati e documenti in esso richiamati, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a far eseguire alle imprese subappaltatrici i sopralluoghi ed ogni altro adempimento previsto dalla complessiva disciplina FINCANTIERI per le imprese appaltatrici.

5. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

5.1. L'Impresa si impegna a:

- a) osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel Sito Produttivo, le norme stabilite in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad adottare le ulteriori misure di protezione e prevenzione (sicurezza e ambiente) che ritiene necessarie in relazioni ai rischi di cui è stato informato.
- b) osservare ed a far osservare le norme contenute nel D.U.V.R.I. che qui si intendono interamente richiamate come facenti parte integrante dell'ordine.

- c) partecipare attivamente all'attività di cooperazione e coordinamento diretta ad eliminare o ridurre i rischi di interferenze tra le lavorazioni, segnalando ogni possibile situazione di rischio, partecipando e/o convocando apposite riunioni, astenendosi dal modificare, alterare, manomettere qualunque opera provvisionale di sicurezza, attività che qui si riportano a titolo meramente indicativo, rimandando allo specifico contenuto del D.U.V.R.I..
- d) informare tempestivamente la direzione del Sito Produttivo di ogni evento infortunistico verificatosi a danno dei propri dipendenti nel corso dei Lavori nei Siti Produttivi, fornendo, a richiesta, tutta la documentazione inerente l'infortunio. In particolare provvederà a trasmettere tempestivamente copia della denuncia di infortunio e delle altre informazioni richieste dalle procedure di FINCANTIERI allegate al D.U.V.R.I..
- e) informare tempestivamente la direzione del Sito Produttivo nel caso di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro formalmente accertate dal personale ispettivo delle Aziende Sanitarie/ Ispettorato del Lavoro commesse nel corso dei Lavori.
- f) fornire tempestivamente le informazioni di cui al comma 4.2. ai fini del corretto aggiornamento del D.U.V.R.I..

6. SICUREZZA DI SOSTANZE / MISCELE / PRODOTTI / MATERIALI.

6.1. L'Impresa garantisce espressamente a FINCANTIERI la corrispondenza dei materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e al D.Lgs. 81/08. 6.2. Con riferimento al TITOLO IX – Sostanze pericolose del D.Lgs 81/08 in materia di protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni -, tutti i prodotti ed i materiali forniti/impiegati - la cui composizione prevede la presenza di sostanze o miscele classificate ai sensi della normativa vigente come agenti chimici o che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio a causa delle loro proprietà chimicofisiche, chimiche, chimico-tecnologiche - devono essere accompagnati dall'elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici che compongono l'oggetto dell'ordine e/o che verranno utilizzati presso i Siti Produttivi (direttamente o attraverso eventuali ditte in subappalto) e dalle relative schede dati di sicurezza predisposte ai sensi delle vigenti norme di legge.

Le schede dati di sicurezza devono essere consegnate o inviate su supporto informatico Sito Produttivo

6.3. Qualora per qualsiasi ragione, anche su richiesta di FINCANTIERI, successivamente all'emissione dell'ordine ed antecedentemente alla consegna dei beni e/o inizio Lavori, i prodotti e i materiali oggetto dell'ordine dovessero essere sostituiti e/o subire variazioni tali da modificare la loro "classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l'ambiente", con particolare riferimento alle "Frasi di Rischio" H340 (ex R46; ex R47), H341 (ex R68), H350 (ex R45), H350i (ex R49), H351 (ex R40), H360D (ex R61), H360F (ex R60), H362 (ex R64), H370 (ex R39) e H372 (ex R48) secondo Regolamento (CE) n. 1272/2008, l'Impresa è tenuta a trasmettere a FINCANTIERI preventivamente e tempestivamente, e comunque almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di consegna dei beni e/o inizio Lavori, l'elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.

Qualora tali variazioni dovessero verificarsi successivamente all'inizio dei Lavori, l'Impresa è tenuta a trasmettere preventivamente e tempestivamente, e comunque prima del loro impiego, l'elenco dei prodotti e materiali contenenti agenti chimici aggiornato e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le eventuali schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già fornite.

- 6.4. In caso di impiego di agenti chimici il D.V.R. consegnato all'ingresso nel Sito Produttivo dovrà contenere la Specifica Valutazione e copia delle schede dati di sicurezza relative ai prodotti e materiali impiegati.
- 6.5. Con la sottoscrizione dell'ordine l'Impresa dichiara e garantisce che tutte le prestazioni previste, connesse o collegate all'ordine stesso, ivi comprese le eventuali prestazioni di garanzia, saranno eseguite utilizzando materiali pronti all'uso non classificati come agenti cancerogeni e mutageni con "Frasi di Rischio" H340 (ex R46; ex R47), H350 (ex R45) e H350i (ex R49).
- 6.6. Fermo ed impregiudicato quanto previsto dai precedenti commi, resta inteso che in occasione della sottoscrizione del "Verbale di presa in consegna del lavoro e/o dell'area e di coordinamento", l'Impresa ha l'obbligo di consegnare l'elenco aggiornato dei prodotti contenenti agenti chimici e le schede dati di sicurezza relative ai nuovi prodotti inseriti in elenco, nonché le schede dati di sicurezza aggiornate rispetto a quelle già inviate. Contestualmente l'Impresa dovrà sottoscrivere una dichiarazione relativa agli agenti chimici pericolosi introdotti nel Sito Produttivo, in cui dovrà attestare se i Lavori prevedono o meno l'utilizzo di prodotti chimici.

7. SICUREZZA DELLE LAVORAZIONI IN QUOTA.

7.1. Qualora le prestazioni di cui al contratto relativo ai Lavori abbiano ad oggetto il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio di ponteggi o opere provvisionali, l'Impresa prima dell'inizio dei Lavori si impegna a:

- a) redigere, nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, un progetto comprendente sia il calcolo di resistenza e stabilità secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale sia il disegno esecutivo;
- b) redigere, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge, il Pi.M.U.S. del ponteggio / opere provvisionali;
- c) assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati, sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste;
- d) consegnare la documentazione di cui ai punti a), b) e c) alla direzione del Sito Produttivo;
- e) consegnare, qualora l'ordine preveda anche la fornitura dei materiali da ponteggio, alla stessa direzione del Sito Produttivo la documentazione di legge e le certificazioni del materiale in uso previste dalla legge.

8. OBBLIGHI PARTICOLARI PER GLI INSTALLATORI ED I MONTATORI.

8.1. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti, gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

9. VIOLAZIONI.

- 9.1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I., delle regole di comportamento che devono essere tenute all'interno del Sito Produttivo od infine delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro da parte dei dipendenti dell'Impresa o suoi subappaltatori, constatato da parte di preposti FINCANTIERI, obbliga l'Impresa a corrispondere una somma fino ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), determinata in funzione della gravità e dell'eventuale reiterazione della violazione.
- 9.2. La somma sarà commisurata di volta in volta in base alla gravità della violazione constatata. La somma è comunque dovuta per il solo fatto che l'Impresa si sia resa inadempiente agli specifici obblighi assunti col contratto e fa salvo il diritto di FINCANTIERI alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 23 delle Condizioni Generali d'Acquisto e dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Appalto per Forniture, Lavori e Servizi a Terra ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti.

10. BENI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA.

- 10.1. L'introduzione nel Sito Produttivo di materiali, macchinari, attrezzature ed utensili di proprietà dell'Impresa dovrà avvenire nel rispetto della normativa applicabile nonché delle disposizioni emanate da FINCANTIERI, in ordine alle quali l'Impresa assume uno specifico obbligo di costante aggiornamento a propria esclusiva cura e responsabilità.
- 10.2. Tutti i materiali, macchinari, attrezzi ed apparecchiature introdotti nel Sito Produttivo ed utilizzati dall'Impresa devono recare un segno di riconoscimento dell'Impresa e devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle leggi in materia; FINCANTIERI avrà facoltà di richiedere alle Imprese, in qualsiasi momento, documentazione comprovante la rispondenza di detti beni alle norme vigenti, ed in caso la sostituzione/eliminazione di quanto non sia a norma. Tutte le operazioni di ricezione o di spedizione verso o dal Sito Produttivo di materiali, macchinari, attrezzature, utensili, ecc., di proprietà dell'Impresa, sono a suo esclusivo carico e devono essere svolte nel rispetto della normativa applicabile nonché delle disposizioni emanate da FINCANTIERI, in ordine alle quali l'Impresa assume uno specifico obbligo di costante aggiornamento a propria esclusiva cura e responsabilità, anche al fine di prevenire eventuali contestazioni all'uscita del Sito Produttivo dei suddetti beni.
- 10.3. Il parcheggio e la circolazione di veicoli in genere, anche di proprietà o a disposizione dei dipendenti dell'Impresa, nell'ambito del Sito Produttivo ove preventivamente autorizzati hanno carattere di concessione all'interno di struttura privata, e pertanto, l'Impresa esonera e manleva, per quanto necessario, FINCANTIERI da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, anche derivante da colpa dei propri dipendenti, da qualsiasi danno agli automezzi, alle persone trasportate ed alle cose in essi eventualmente contenute e/o trasportate, comunque originato.

11. BENI E SERVIZI DI FINCANTIERI.

11.1. L'uso ed il noleggio di materiali, macchinari, attrezzature, utensili, mezzi di trasporto, ecc. di proprietà FINCANTIERI sono vietati all'Impresa. Qualora, in caso di pattuizioni diverse risultanti dal contratto relativo ai Lavori, l'Impresa ricevesse in uso attrezzature o macchinari di FINCANTIERI, questi gli verranno consegnati esclusivamente attraverso il Responsabile indicato dalla direzione del Sito Produttivo. L'Impresa sarà tenuta a verificare l'idoneità e l'efficienza del bene ricevuto e ad indicare preventivamente le persone adeguatamente formate al suo utilizzo che lo prenderanno in consegna per il tempo strettamente necessario; si impegna,

altresì, ad adoperarlo nel modo corretto e a riconsegnarlo a FINCANTIERI nel medesimo stato. In particolare, in caso di utilizzo di mezzi di trasporto, le operazioni di carico e scarico sono a cura, spese e responsabilità dell'Impresa. Nei limiti delle disponibilità del Sito Produttivo, la direzione dello stesso potrà mettere a disposizione dell'Impresa mezzi di sollevamento ed operatori per le operazioni di imbarco di merce dell'Impresa a bordo delle navi in costruzione o in riparazione. Resta inteso che ogni operazione accessoria all'imbarco (es. imbragaggio, pallettizzazione, ecc.), nonché qualsiasi altra operazione di movimentazione merci all'interno del Sito Produttivo (anche qualora il contratto preveda l'utilizzo di beni di proprietà FINCANTIERI), dovrà essere eseguita a cura, spese e responsabilità dell'Impresa.

11.2. A richiesta, i dipendenti dell'Impresa potranno fruire del servizio mensa aziendale, secondo orari, corrispettivi e modalità da concordare con la direzione del Sito Produttivo. All'Impresa verranno forfetariamente addebitati, in relazione al numero di dipendenti, alle aree occupate (di cui al successivo articolo 13.) ed al tempo di permanenza nel Sito Produttivo, i costi generali del Sito Produttivo relativi all'eventuale utilizzo di servizi di infermeria/ambulatorio/locali igienici, armadietti, allacciamenti vari (acqua, aria compressa, ossigeno, acetilene, altre energie ecc.).

12. PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI.

- 12.1. Prima dell'inizio dei Lavori l'Impresa è tenuta a concordare con la direzione del Sito Produttivo la programmazione degli stessi. Durante la fase esecutiva l'Impresa è obbligata a rispettare gli standard di lavorazione e di qualità di FINCANTIERI, nonché, ove previste, le prescrizioni degli Enti e/o Registri di Classifica o di altro ente competente. Inoltre l'Impresa si impegna, sin dalla fase progettuale, a coordinare eventuali proprie attività con quelle di FINCANTIERI e delle altre imprese le cui attività siano comunque connesse, collegate o conseguenti ai Lavori, al fine di evitare ritardi e/o interferenze che rendano necessarie modifiche (smontaggi, rimontaggi, ecc.); qualora dovessero rendersi necessarie dette modifiche, le stesse non daranno diritto ad alcuna maggiorazione di prezzo a favore dell'Impresa. In caso di ritardato inizio, di interruzione, di intralci nell'esecuzione dei Lavori, anche se dovuti a cause estranee all'Impresa, la stessa si impegna ad adottare, previo accordo con la direzione del Sito Produttivo, ogni più opportuno provvedimento al fine di evitare o ridurre al minimo prevedibili ritardi.
- 12.2. Qualora l'Impresa ritardi colposamente il programma di avanzamento Lavori e/o non esegua i Lavori a regola d'arte, ovvero secondo le condizioni dell'ordine, FINCANTIERI, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, avrà facoltà di intervenire con proprio personale o a mezzo terzi, addebitando all'Impresa tutti i costi, spese ed oneri sostenuti per tale intervento nonché gli eventuali ulteriori danni subiti.
- 12.3. Qualora richiesti, devono essere predisposti, a cura e spese dell'Impresa, oltre a tutte le prove ed i collaudi ritenuti necessari od opportuni da FINCANTIERI, i c.d. "test memoranda" da concordarsi con la direzione del Sito Produttivo; l'Impresa prende atto che i risultati di tali test saranno determinanti ai fini dell'accettazione e/o approvazione dei Lavori da parte di FINCANTIERI, del cliente di FINCANTIERI e/o Ente e/o Registro di Classifica o altro ente competente.

13. AREE INTERNE AL SITO PRODUTTIVO.

- 13.1. Su richiesta dell'Impresa, la direzione del Sito Produttivo, compatibilmente e nei limiti delle proprie disponibilità, potrà mettere a disposizione aree per l'installazione di prefabbricati per uso ufficio, spogliatoio, deposito e per piccoli lavori di rifinitura; dimensioni e caratteristiche dei prefabbricati dovranno essere preventivamente concordate con la direzione del Sito Produttivo. I prefabbricati dovranno indicare in modo ben visibile all'esterno il marchio e la denominazione completa dell'Impresa.
- 13.2. Sono a carico dell'Impresa:
- l'installazione e la manutenzione dei prefabbricati;
- i costi dei servizi forniti, utenze presenti incluse;
- la custodia dei beni ivi depositati.
- 13.3. Si fa divieto di utilizzare i suddetti prefabbricati per servizi igienici e comunque per usi diversi da quelli anzidetti.
- 13.4. La disponibilità dell'area ha carattere provvisorio; pertanto saranno a carico dell'Impresa la rimozione dei prefabbricati a fine Lavori e/o lo spostamento degli stessi e la rimessa in pristino dell'area a seguito di richiesta della direzione del Sito Produttivo. Inoltre, in caso di comprovate necessità, la direzione del Sito Produttivo, compatibilmente e nei limiti delle proprie disponibilità, potrà mettere a disposizione dell'Impresa uno o più magazzini/depositi del Sito Produttivo, per i quali valgono le stesse norme sopra indicate per i prefabbricati. L'Impresa manleva espressamente FINCANTIERI per qualsiasi responsabilità per quanto venga dall'Impresa depositato nei prefabbricati, nei magazzini, in altre aree interne al Sito Produttivo, ovvero a bordo nave, sino alla consegna della nave stessa al cliente di FINCANTIERI ed in particolare manleva FINCANTIERI

da ogni responsabilità per eventuali danni o perdite causati a FINCANTIERI o a terzi e /o subiti dall'Impresa stessa.

14. PULIZIA ED ASPORTO DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE.

- 14.1. L'Impresa si impegna a mantenere la pulizia e l'igiene dell'area di lavoro.
- 14.2. L'Impresa sistematicamente asporta dal posto di lavoro tutti i materiali residuati, gli scarti di lavorazione, gli imballaggi ecc.. provvedendo a conferirli in modo separato secondo natura e tipologia nei corrispondenti contenitori messi a disposizione dal Sito Produttivo, fatto salvo diverso patto contrario. In quest'ultimo caso l'asporto di materiali residuati o prodotti pericolosi ed il loro trasporto e conferimento nei luoghi autorizzati allo smaltimento o recupero saranno a cura e spese e responsabilità dell'Impresa che in tal caso dovrà essere munita delle specifiche autorizzazioni in conformità alla normativa vigente.
- 14.3. L'Impresa dovrà provvedere ad un'accurata pulizia finale dell'area di lavoro prima della consegna dei Lavori, asportando eventuali tracce di pittura o di altre lavorazioni dalle pareti, dai pavimenti, e su qualsiasi altra superficie.
- 14.4. E' inoltre assolutamente vietato lo scarico in mare, nelle reti fognarie o nel suolo di prodotti e materiali di qualsiasi genere e natura.

15. REVISIONI E AGGIORNAMENTI

15.1. FINCANTIERI provvede alla periodica revisione e all'aggiornamento delle presenti norme anche al fine di adattarne le previsioni alle eventuali novità normative o alle mutate e innovate esigenze dei Siti Produttivi.

Il testo nelle versioni via via aggiornate sarà inviato a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno o fax all'Impresa che dovrà restituirne copia firmata per ricevuta e accettazione.

Il testo aggiornato, nell'ultima e più recente revisione, si sostituirà alle precedenti versioni delle norme nella regolamentazione generale dell'ingresso e della permanenza dell'Impresa presso i Siti Produttivi di FINCANTIERI con riferimento ad ogni rapporto in essere.

L'Impresa ne prende atto impegnandosi sin d'ora al rispetto delle previsioni delle norme di volta in volta vigenti.

L'IMPRESA	
(luogo e data)	(timbro e firma)